

DISPENSA INFORMATIVA IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO INFORMAZIONE SULLA SICUREZZA (SIC GEN 01/25)

Fonte normativa: DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE 2008, n. 81 e s.m.i

1. PRINCIPI GENERALI
2. SORVEGLIANZA SANITARIA
3. PREVENZIONE NEI LUOGHI DI LAVORO
4. SEGNALETICA DI SICUREZZA
5. RISCHI GENERICI:
 - a) Prevenzione incendi
 - b) Misure di primo soccorso

1. PRINCIPI GENERALI

Il D. Lgs. 81/2008 e ss. mm. e ii. riunisce in un unico testo le norme esistenti in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro. Tale decreto si occupa della tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro e si applica:

- Alla persona sotto ogni aspetto: salute, sicurezza, dignità, tenendo conto della provenienza geografica e del genere;
- Al lavoro, in qualunque forma svolto, in tutti i settori, sia pubblici che privati, cui siano adibiti lavoratori dipendenti o ad essi equiparati.

Riconosce il principio dell'effettività della tutela: diritto di tutti coloro che operano negli ambienti di lavoro, qualunque sia il rapporto o contratto di lavoro. Ciò implica altresì un'effettività di doveri e l'esercizio di fatto dei poteri direttivi, esercizio che stabilisce che le posizioni di garanzia relative ai soggetti (D.Lgs. 81/08 art. 2, c. 1 lett. b), d), e) gravano su colui il quale, pur sprovvisto di regolare investitura, eserciti in concreto i poteri giuridici riferiti a Datore di Lavoro (DL), Dirigenti e Preposti (D. Lgs. 81/2008 art. 299)

In ambito Aziendale il Datore di Lavoro è il Presidente pro tempore dell'Associazione Primavera Onlus.

RESPONSABILITÀ OPERATIVE

Datore di lavoro (Presidente pro tempore Associazione Primavera Onlus)

Dirigente (Direttore Sanitario, Direttore tecnico) Colui che organizza il lavoro di altre persone

Preposto (Dirigente, Quadro, responsabile ufficio, o referente del personale tecnico-amministrativo): vigila la corretta esecuzione delle attività lavorative in sicurezza)

Lavoratore (esegue correttamente le procedure lavorative e le procedure di sicurezza). Ai lavoratori sono equiparati soci di coop., tirocinanti, studenti, soggetti esterni, nei casi in cui facciano uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici, biologici, apparecchiature fornite di videoterminali, limitatamente ai periodi in cui siano effettivamente applicati alle strumentazioni o ai laboratori. (art. 2 comma 1, lett. a), D. Lgs. 81/2008).

RESPONSABILITÀ CONSULTIVE

Servizio di Prevenzione e Protezione

Responsabile Servizio di prevenzione e Protezione, RSPP;

Addetti Servizio Prevenzione e Protezione, ASPP (facoltativi)

Medico competente

RLS

OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO NON DELEGABILI

(dal D. Lgs. 81/2008 art. 17)

Sono previsti obblighi delegabili e non delegabili: il datore di lavoro non può delegare le seguenti attività:

- La valutazione dei rischi con la conseguente elaborazione del DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI (DVR);
- La designazione del Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione dai rischi.

Per le altre funzioni, per le quali la delega non è espressamente esclusa, rimane in capo al DL l'obbligo di vigilanza in ordine al corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite. (D. Lgs. 81/2008 art. 16)

DEFINIZIONE E PRINCIPALI OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO/DIRIGENTE

(dal D. Lgs. 81/2008 artt. 2 e 18)

Il Datore di Lavoro (DL) (il titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o il soggetto che ha la responsabilità dell'organizzazione o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa. Nelle Pubbliche

Amministrazioni è il Dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale nei soli casi nei quali sia preposto a un ufficio avente autonomia gestionale, individuato dall'organo di vertice della singola amministrazione, e dotato di poteri decisionali e di spesa. In caso di omessa individuazione o di individuazione non conforme ai criteri sopra indicati, il DL coincide con l'organo di vertice medesimo) deve:

- nominare il Medico Competente;
- designare preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dai luoghi di lavoro in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza;
- nell'affidare i compiti ai lavoratori, tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza;
- fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale;
- prendere misure appropriate affinché solo i lavoratori che abbiano ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
- richiedere l'osservanza, da parte di tutti i lavoratori, delle norme vigenti e di tutte le disposizioni aziendali in materia di sicurezza, di igiene del lavoro e di uso dei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) e dei Dispositivi di Protezione Collettiva (DPC) messi a loro disposizione;
- inviare i lavoratori alla visita medica entro le scadenze della Sorveglianza Sanitaria Obbligatoria (SSO);
- adempiere agli obblighi di informazione, formazione, addestramento;
- adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell'evacuazione dei luoghi di lavoro;
- consegnare al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS), su richiesta di questi e per l'espletamento delle sue funzioni, copia del DVR (art. 17 e art. 53);
- nelle aziende con più di 15 lavoratori, indire, direttamente o tramite il SPP, una riunione con cadenza minima annuale;
- aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della sicurezza;
- fornire al servizio di Prevenzione e protezione ed al medico competente informazioni in merito a:
 - natura dei rischi
 - organizzazione del lavoro, programmazione e attuazione delle misure preventive e protettive
 - descrizione degli impianti e dei processi produttivi
 - i dati relativi alle malattie professionali
 - provvedimenti adottati da organi di vigilanza.

DEFINIZIONE E PRINCIPALI OBBLIGHI DEL PREPOSTO

(dal D. Lgs. 81/2008 artt. 2 e 19)

Il preposto (persona che in ragione delle competenze professionali e nei limiti dei poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende all'attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa), è tenuto a:

- sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro, sull'uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di inosservanza informare i loro superiori diretti;
- verificare che soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
- richiedere l'osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza;
- informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave ed immediato;
- astenersi dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persista un pericolo grave ed immediato;
- segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature che dei dispositivi di protezione;
- frequentare gli appositi corsi di formazione.

DEFINIZIONE E PRINCIPALI OBBLIGHI DEI LAVORATORI E SOGGETTI EQUIPARATI

(dal D. Lgs. 81/2008 artt. 2 e 20)

I lavoratori (persone che indipendentemente dalla tipologia contrattuale svolgono attività lavorativa nell'ambito di un'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere

un mestiere, arte, professione, equiparati ai lavoratori) si prendono cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro pertanto:

- osservano le disposizioni e istruzioni impartite dal datore di lavoro, dirigenti e preposti in merito alla protezione collettiva ed individuale;
- utilizzano correttamente macchinari, attrezzature, sostanze, preparati pericolosi, mezzi di trasporto e dispositivi di sicurezza;
- utilizzano in modo appropriato i D.P.I. (dispositivi di protezione individuale, quali cuffie, guanti, maschere, scarpe, ecc.);
- segnalano immediatamente al datore di lavoro, dirigente o preposto le deficienze delle apparecchiature, dei DPI e condizioni di pericolo, si adoperano per eliminare o ridurre situazioni di pericolo grave e incombente dandone notizia al RLS;
- non rimuovono o modificano senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza;
- non compiono di propria iniziativa operazioni non di loro competenza che possono compromettere la sicurezza propria e di altri lavoratori;
- partecipano ai programmi di formazione e addestramento organizzati dal DL;
- si sottopongono ai controlli sanitari se sono previsti dal D. Lgs. 81/08 o disposti dal Medico Competente (MC).
- I lavoratori che svolgono attività in regime di appalto o subappalto devono esporre la tessera di riconoscimento corredata di foto, dati anagrafici e nome del DL. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano attività nel medesimo luogo.

DEFINIZIONE, STRUTTURA E COMPITI DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

(dal D. Lgs. 81/2008 artt. 2, 31, 32, 33)

Il Servizio di Prevenzione e Protezione (SPP) dai rischi è l'insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all'azienda, finalizzati all'attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori. Il SPP è organizzato dal DL, gli addetti ed i responsabili del SPP devono possedere le capacità e i requisiti professionali richiesti dalla legge (e frequentare i corsi di formazione previsti), essere in numero sufficiente rispetto alle caratteristiche dell'azienda e disporre di mezzi e tempi adeguati per lo svolgimento dei compiti loro assegnati. Il SPP deve:

- individuare i fattori di rischio, valutare i rischi e individuare le misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente;
- elaborare, per quanto di propria competenza, le misure preventive e protettive previste dal documento di valutazione dei rischi;
- elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali;
- proporre programmi di informazione e formazione dei lavoratori;
- partecipare alle consultazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro, nonché alla riunione periodica;
- fornire le informazioni dovute ai lavoratori.

DEFINIZIONE E COMPITI DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

(dal D. Lgs. 81/2008 artt. 2, 31, 32, 33)

Il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) è una persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali individuati dalla legge e adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative. Il RSPP viene designato dal DL per coordinare il Servizio di Prevenzione e Protezione dai Rischi e per assicurare l'adempimento dei compiti dello stesso SPP.

DEFINIZIONE E COMPITI DEL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA

(dal D. Lgs. 81/2008 artt. 2, 47, 50)

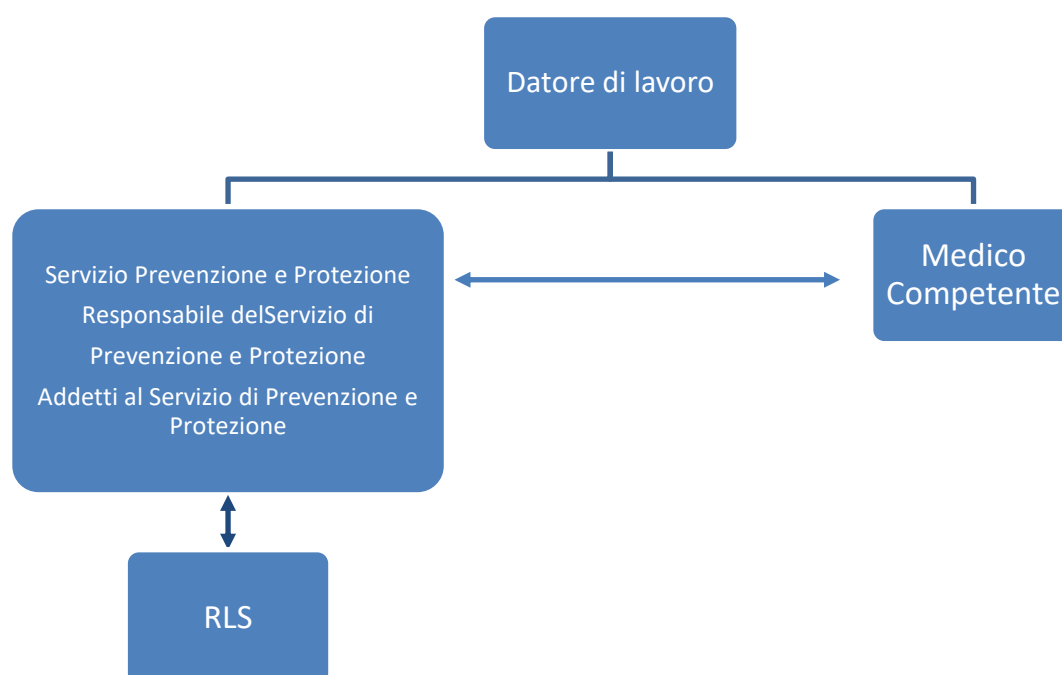
Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RSL) è una persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro; in sede di contrattazione collettiva se ne stabiliscono tempo, strumenti per esercitare i compiti, il numero e le modalità di designazione. In ogni caso il numero minimo è: 1 rappresentante fino a 200 lavoratori, 3 rappresentanti da 201 a 1000 lavoratori, 6 rappresentanti oltre i 1000 lavoratori. Nel computo del numero dei lavoratori non sono conteggiati gli studenti, ai sensi dell'art.

4, comma 1, lettera c del D. Lgs. 81/2008. Le sue attribuzioni sono:

- accedere ai luoghi in cui si svolgono le attività;
- essere consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione;
- essere consultato sulla designazione del responsabile e degli addetti a: servizio di prevenzione e protezione, prevenzione incendi, pronto soccorso ed evacuazione dei lavoratori e del medico competente;
- essere consultato in merito alla organizzazione della formazione dei lavoratori incaricati all'attività di lotta antincendio, pronto soccorso ed evacuazione;

- ricevere le informazioni e la documentazione legata alla valutazione dei rischi e le relative misure di prevenzione nonché quelle inerenti le sostanze e preparati pericolosi, le macchine, gli impianti, l'organizzazione e gli ambienti di lavoro, gli infortuni e le malattie professionali;
- ricevere le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza;
- ricevere una formazione adeguata;
- promuovere l'elaborazione, individuazione e attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori;
- formulare osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti, dalle quali è, di norma, sentito;
- partecipare alla riunione periodica;
- avvertire il responsabile d'azienda dei rischi individuati nel corso della sua attività;
- fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione adottate non siano idonee a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro.

SCHEMA ORGANIGRAMMA DELLE FUNZIONI CHE COLLABORANO PER LA GESTIONE DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO DELL'ASSOCIAZIONE PRIMAVERA ONLUS



2. LA SORVEGLIANZA SANITARIA

LA SORVEGLIANZA SANITARIA (dal D. Lgs. 81/2008 art. 41)

La Sorveglianza Sanitaria Obbligatoria (SSO) è effettuata dal Medico Competente nei casi previsti dalla legge, e/o su richiesta del lavoratore. Non è prevista per ogni lavoratore ma viene attuata solamente per i lavoratori esposti a rischi specifici individuati dalla normativa vigente.

Comprende:

- accertamenti preventivi intesi a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui i lavoratori sono destinati, ai fini della valutazione della loro idoneità alla mansione specifica;
- accertamenti periodici per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere giudizio di idoneità alla mansione specifica; su richiesta; al cambio di mansione; a cessazione del rapporto di lavoro.

DEFINIZIONE E PRINCIPALI COMPITI DEL MEDICO COMPETENTE (dal D. Lgs. 81/2008 artt. 2, 38, 39, 41)

Il Medico Competente è in possesso dei titoli e dei requisiti formativi previsti dalla legge (specializzazione in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica; docenza in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in tossicologia industriale o in igiene industriale o in fisiologia ed igiene del lavoro o in clinica del lavoro; autorizzazione di cui all'art. 55 del D. Lgs. 277/1991; specializzazione in igiene e medicina preventiva o in medicina legale).

Il MC collabora con il DL ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato dal DL per:

- collaborare con l'organizzazione per l'attuazione delle misure per la tutela della salute e dell'integrità psicofisica dei lavoratori;
- eseguire la Sorveglianza Sanitaria Obbligatoria (visite mediche);
- esprimere per i lavoratori giudizi di idoneità alla mansione specifica del lavoro;
- istituire ed aggiornare la cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria;
- fornire informazioni ai lavoratori sul significato degli accertamenti sanitari;
- consegnare, su richiesta del lavoratore sottoposto ad accertamenti sanitari, copia della documentazione;
- collaborare con il datore di lavoro all'organizzazione del pronto soccorso;
- visitare, congiuntamente al Responsabile del Servizio di Prevenzione, gli ambienti di lavoro almeno una volta all'anno.

3. PREVENZIONE NEI LUOGHI DI LAVORO

Il rischio è connaturato a tutte le attività umane ed è inscindibile da esse.

DEFINIZIONE DI PERICOLO (dal D. Lgs. 81/2008 art. 2)

Proprietà o qualità intrinseca di un determinato fattore (processo lavorativo, sostanza, strumentazione,...) avente il potenziale di causare danni.

DEFINIZIONE DI RISCHIO (dal D. Lgs. 81/2008 art. 2)

Probabilità di raggiungimento del livello potenziale di danno nelle condizioni di impiego o di esposizione ad un determinato fattore o agente oppure alla loro combinazione $RISCHIO = PROBABILITA' \times GRAVITA'$

CLASSIFICAZIONE DEI RISCHI

Le tipologie di rischio presenti all'interno dei luoghi di lavoro sono:

- **Rischi Trasversali Organizzativi:** derivanti da criticità connesse alla organizzazione del lavoro e alle mansioni, turni di lavoro, monotonia delle mansioni con azioni meccaniche e non differenziate, criticità derivanti dalle differenze di genere. In tale classe di rischi rientrano tutti i fattori che non possono essere pienamente e univocamente associati ad altre classi ma che in una certa misura possono esporre il lavoratore a molteplici fattori di disagio;
- **Rischi per la sicurezza (infortunistici):** tutti quei fattori di rischio che possono compromettere la sicurezza dei lavoratori durante l'espletamento delle loro mansioni. Tra questi possono essere classificati il rischio d'incendio, il rischio di crollo di parti della struttura, non conformità a carico di parti dell'immobile o di singoli locali, allagamenti, terremoti, macchine che espongono a rischi di traumi o tagli o in generale infortuni vari, esplosioni, impianti e attrezzature di lavoro. In genere in questa classe rientrano quei rischi che possono comportare un grave danno fisico, menomazioni infortuni e nel caso più grave la morte;
- **Rischi per la salute (igienico ambientali):** in questa categoria sono raggruppati rischi derivanti dalle esposizioni ad agenti chimici, fisici (rumore, vibrazioni campi elettromagnetici ecc), o connessi ad esempio alla salubrità dei locali, condizioni igienico sanitarie, microclima e in generale tutti quei fattori che possono compromettere la salute dei lavoratori in casi di esposizione prolungata agli agenti sopra menzionati.

VALUTAZIONE DEI RISCHI (artt. 2, 28 e 29 D. Lgs. 81/2008)

Valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori presenti nell'ambito dell'organizzazione in cui prestano la loro attività, finalizzata a individuare le adeguate misure di prevenzione e protezione e a elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza. La valutazione dei rischi va effettuata anche nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, essa deve riguardare:

- tutti i rischi per la sicurezza e salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra i quali anche quelli collegati allo stress lavoro correlato;
- i rischi riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza;
- i rischi connessi alle differenze di genere, all'età, alla provenienza da altri paesi;
- i rischi connessi alla specifica tipologia contrattuale attraverso cui viene resa la prestazione di lavoro.
- Il Documento della Valutazione dei Rischi (DVR), redatto a conclusione della valutazione, può essere tenuto su supporto informatico, con procedure applicabili ai supporti informatici di data certa, attestata dalla sottoscrizione del documento medesimo da parte del Datore di Lavoro, nonché, ai soli fini della prova della data, dalla sottoscrizione di RSPP, RLS, DL, MC. Il DVR deve contenere:
- una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e salute durante l'attività lavorativa con i criteri adottati per la valutazione;
- l'indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione adottati;
- il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;

- l'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere;
- l'individuazione del nominativo del RSPP, del RLS, del MC;
- l'individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento.
- Il Datore di Lavoro effettua la valutazione ed elabora il DVR in collaborazione con il RSPP e il MC. Le attività sono realizzate previa consultazione del RLS. La valutazione deve essere rielaborata in occasione di modifiche del processo produttivo o della organizzazione del lavoro, significative ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione e della protezione, a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità. Il DVR deve essere custodito presso l'unità produttiva alla quale si riferisce la valutazione dei rischi.

VALUTAZIONE DEL RISCHIO: PROCESSO ITERATIVO



Le azioni da compiere per ridurre il rischio, possono riguardare aspetti di prevenzione per ridurre la probabilità che si verifichi un evento tale da provocare un danno, o di protezione per poter ridurre l'entità del danno associato.

MISURE DI PREVENZIONE

La limitazione dei rischi prevede l'applicazione di misure di prevenzione quali:

- limitare al minimo il numero di persone esposte ai rischi;
- organizzare il processo produttivo in modo da generare una rotazione del personale che limiti l'esposizione di ciascuno al rischio;
- utilizzare dispositivi di protezione prima collettiva e poi individuale.

MISURE DI PROTEZIONE

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI)

DEFINIZIONE DI DISPOSITIVO DI PROTEZIONE INDIVIDUALE, OBBLIGO DI USO E REQUISITI DEI DPI

(dal D. Lgs. 81/2008 artt. 74, 75, 76)

Si intende per dispositivo di protezione individuale (DPI) qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo.

OBBLIGO DI USO: i DPI devono essere impiegati quando i rischi non possono essere evitati o sufficientemente ridotti da misure tecniche di prevenzione, da mezzi di protezione collettiva, da misure, metodi o procedimenti di riorganizzazione del lavoro.

I DPI DEVONO ESSERE:

- adeguati al rischio da prevenire, senza che possa comportare di per sé un rischio maggiore;
- adeguati alle condizioni esistenti sul luogo di lavoro;
- adatti alle esigenze ergonomiche o di salute del lavoratore;
- adatti all'utilizzatore, secondo le sue necessità.

In caso di rischi multipli, che richiedono l'uso simultaneo di più DPI, questi devono essere tra loro compatibili e tali da mantenere, anche nell'uso simultaneo, la propria efficacia nei confronti del rischio e dei rischi corrispondenti.

4. SEGNALETICA DI SICUREZZA

Il sistema informativo deve essere standardizzato, allo scopo di ovviare alle difficoltà dovute alla eventuale presenza di persone prive di un linguaggio comune, oppure affette da menomazioni sensoriali (deficit visivi e/o uditivi).

La segnaletica di sicurezza ha lo scopo di fornire ai lavoratori le informazioni essenziali sulle caratteristiche dei pericoli presenti in un dato contesto di lavoro anche se deve essere intesa come "punto di arrivo", sia pure obbligatorio, di una più complessa attività di informazione dei lavoratori.

I SEGNALI DI SICUREZZA:

- NON devono essere MAI RIMOSSI, anche in caso di ordinaria manutenzione;

- sono di 4 diversi colori (rosso, giallo, azzurro e verde);
- devono essere posti calcolando l'angolo di visuale dell'utente.

Colore	Significato o scopo	Indicazioni e precisazioni
Rosso	Segnali di divieto	Atteggiamenti pericolosi
	Pericolo-allarme	Alt; arresto; dispositivi di interruzione d'emergenza; sgombero
	Materiali e attrezzature antincendio	Identificazione e ubicazione
Giallo o Giallo-arancio	Segnali di avvertimento	Attenzione; cautela; verifica
Azzurro	Segnali di prescrizione	Comportamento o azione specifica obbligo di portare un mezzo di sicurezza personale
Verde	Segnali di salvataggio o di soccorso	Porte; uscite; percorsi; materiali; postazioni; locali
	Situazione di sicurezza	Ritorno alla normalità

5. RISCHI GENERICI

GESTIONE DELLE EMERGENZE.

Il datore di lavoro designa preventivamente i lavoratori destinati alla gestione della prevenzione incendi e del primo soccorso all'interno dell'organizzazione.

A tale scopo un numero di soggetti adeguato alle dimensioni dell'organizzazione viene formato attraverso corsi specifici ed entra a fare parte della squadre cosiddette di "PREVENZIONE INCENDI" e "PRIMO SOCCORSO".

Tutti gli altri soggetti presenti all'interno della struttura, in caso di emergenza, sono tenuti a fare riferimento al suddetto personale ed alle indicazioni da questo fornite. I nominativi del personale facente parte delle squadre sono reperibili presso ciascuna struttura segnalati da apposita cartellonistica che contiene anche i recapiti degli addetti e altri numeri utili:

VVF 115

PRONTO SOCCORSO 118

PRONTO INTERVENTO 112 o 113

COORDINATORE DELLE EMERGENZE

L'addetto incaricato di effettuare la chiamata di emergenza a uno dei numeri sopra riportati deve seguire le indicazioni che seguono:

CONTENUTO CHIAMATA

- nome e cognome proprio recapito telefonico;
- indirizzo dettagliato per accesso mezzi di soccorso;
- tipo di edificio dimensioni approssimative dell'altezza (p.es. numero dei piani);
- tipo di emergenza (incendio, fuga di gas tossici, scoppio, ecc...);
- eventuale presenza di infortunati.

5a) PREVENZIONE INCENDI

La sicurezza antincendio è finalizzata alla salvaguardia dell'incolumità delle persone e alla tutela dei beni e dell'ambiente, mediante il conseguimento dei seguenti obiettivi primari:

- riduzione al minimo delle occasioni di incendio;
- stabilità delle strutture portanti per un tempo utile ad assicurare il soccorso degli occupanti;
- limitata produzione di fuoco e fumi all'interno degli edifici e limitata propagazione del fuoco agli edifici vicini;
- possibilità che gli occupanti lascino gli edifici indenni;
- possibilità per le squadre di soccorso di operare in sicurezza.

OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO AI FINI DELLA PREVENZIONE INCENDI (dal D. Lgs. 81/2008 art. 18)

Il datore di lavoro adotta le misure necessarie per la sicurezza e la salute dei lavoratori e in particolare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell'evacuazione dei luoghi di lavoro, nonché per il caso di pericolo grave

ed immediato. Tali misure devono essere adeguate alla natura dell'attività, alle dimensioni dell'azienda/unità produttiva e al numero delle persone presenti.

TEORIA DELLA COMBUSTIONE:

la condizione necessaria per avere una combustione, è la contemporanea presenza del COMBUSTIBILE, del COMBURENTE e di una sorgente di calore (INNESCO). Al mancare di uno di questi elementi l'incendio non si origina, oppure si spegne se è in atto.

AZIONI ESTINGUENTI:

per ottenere lo spegnimento dell'incendio si può ricorrere a tre sistemi:

- SEPARAZIONE: allontanamento del combustibile non ancora in combustione da quello in combustione;
- SOFFOCAMENTO: eliminazione del contatto fra combustibile e comburente;
- RAFFREDDAMENTO: riduzione dell'incendio

Estinguente	A (Combustibile solido)	B (Combustibile liquido)	C (Combustibile Gas)	D (Combustibile metallo)
Acqua	BUONO	MEDIOCRE	PERICOLOSO	PERICOLOSO
Schiuma	MEDIOCRE	BUONO	PERICOLOSO	PERICOLOSO
Anidride Carbonica	MEDIOCRE	BUONO	BUONO	PERICOLOSO
Polvere	BUONO	BUONO	BUONO	BUONO
Halon	MEDIOCRE	BUONO	BUONO	PERICOLOSO
Sabbia		MEDIOCRE		

Principali misure di prevenzione incendi, finalizzate alla riduzione della probabilità di accadimento di un incendio:

- realizzazione di impianti elettrici a Regola d'Arte;
- collegamento elettrico a terra di impianti, strutture, serbatoi, etc.;
- installazione di impianti parafulmine;
- dispositivi di sicurezza degli impianti di distribuzione e di utilizzazione delle sostanze infiammabili;
- ventilazione dei locali;
- utilizzo di materiali incombustibili;
- adozione di pavimenti ed attrezzi antiscintilla;
- mantenere separati i combustibili dai comburenti.

LA PROTEZIONE PASSIVA

Insieme delle misure di protezione che non richiedono l'azione dell'uomo o l'azionamento di un impianto e che hanno l'obiettivo di limitare gli effetti dell'incendio nello spazio e nel tempo.

Esempi:

- barriere antincendio;
- isolamento dell'edificio;
- muri tagliafuoco, schermi
- strutture con caratteristiche di resistenza al fuoco, commisurate ai carichi d'incendio;
- sistemi di ventilazione;
- sistema di vie d'uscita commisurate al massimo affollamento ipotizzabile dell'ambiente di lavoro e alla pericolosità delle lavorazioni.

LA PROTEZIONE ATTIVA

Insieme delle misure di protezione che richiedono l'azione dell'uomo o l'azionamento di un impianto e sono finalizzate alla precoce rilevazione dell'incendio, alla segnalazione e all'azione di spegnimento dello stesso.

Esempi:

- estintori;
- rete idrica antincendi;
- impianti di rilevazione automatica d'incendio;

IL PIANO DI EMERGENZA

Contiene quelle informazioni che servono per mettere in atto i primi comportamenti e le prime manovre permettendo di ottenere nel più breve tempo possibile i seguenti obiettivi:

- salvaguardia ed evacuazione delle persone;
- messa in sicurezza degli impianti di processo;
- compartimentazione e confinamento dell'incendio;
- protezione dei beni e delle attrezzature;
- estinzione completa dell'incendio.

SCOPO DEL PIANO DI EMERGENZA: consentire la migliore gestione possibile degli incidenti ipotizzati, determinando delle sequenze di azioni che sono ritenute le più idonee al fine di controllare le conseguenze dell'incidente stesso.

Le scuole di ogni ordine, grado e tipo, collegi accademie e simili per oltre 100 persone presenti, ricadono nella disciplina del DM 16 febbraio 1982, quindi sono soggette alle visite ed ai controlli di prevenzione incendi da parte dei Comandi Provinciali dei Vigili del Fuoco e debbono rispettare le norme tecniche di prevenzione incendi nell'edilizia scolastica.

5b) PRIMO SOCCORSO

OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO IN MATERIA DI PRIMO SOCCORSO (dal D. Lgs. 81/2008 art. 45)

1. Il Datore di Lavoro, tenendo conto della natura della attività e delle dimensioni dell'azienda o della unità produttiva, sentito il Medico Competente ove nominato, prende i provvedimenti necessari in materia di primo soccorso e di assistenza medica di emergenza, tenendo conto delle altre eventuali persone presenti sui luoghi di lavoro e stabilendo i necessari rapporti con i servizi esterni, anche per il trasporto dei lavoratori infortunati.

2. Le caratteristiche minime delle attrezzature di primo soccorso, i requisiti del personale addetto e la sua formazione, individuati in relazione alla natura dell'attività, al numero dei lavoratori occupati ed ai fattori di rischio sono individuati dal Decreto Ministeriale 15 luglio 2003, n. 388(N) e dai successivi Decreti Ministeriali di adeguamento acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.